

CAMERA DEI DEPUTATI

Attesto che la XIV Commissione permanente della Camera dei Deputati (Igiene e sanità pubblica) ha approvato, in sede legislativa, il 26 gennaio 1963, il seguente disegno di legge:

Norme concernenti la permanenza in servizio dei sanitari ospedalieri

ART. 1.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari cessano dal servizio di ruolo al compimento del 65° anno di età per assumere la qualifica di fuori ruolo, che conservano fino al compimento del 70° anno di età.

I sanitari fuori ruolo conservano, per incarico, e fino all'espletamento del relativo concorso, il posto precedentemente occupato, fanno parte del Consiglio dei sanitari, possono essere designati nelle commissioni di concorso per il personale sanitario ospedaliero, assolvono a funzioni didattiche e di consulenza e possono essere investiti di particolari incarichi dal Consiglio di amministrazione dell'ospedale.

I sanitari fuori ruolo conservano il trattamento economico fisso della rispettiva qualifica.

ART. 2.

Gli aiuti e gli assistenti ospedalieri, che hanno superato il periodo di prova, rispettivamente di due e di quattro anni, rimangono in servizio fino al compimento del 65° anno di età.

Il provvedimento di nomina in ruolo, o di dimissione dopo il periodo di prova, è adottato dal Consiglio di amministrazione, che deve motivarlo.

Per la formulazione del provvedimento di dimissione, il Consiglio di amministrazione potrà fondarsi anche sull'esito di un colloquio.

ART. 3.

Al personale sanitario si estende la norma di cui all'articolo 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 4.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che all'entrata in vigore della presente legge, siano scaduti per superamento del 65° anno di età, anche se dimessi assumono la qualifica di fuori ruolo a norma dell'articolo 1.

ART. 5.

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi già occupata, salva ogni altra norma stabilita dalla presente legge.

IL PRESIDENTE